NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI ITALIANI OPERANTI NEI PAESI EXTRACOMUNITARI E DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'INPS

Art. 2-bis

Sanzioni

Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attivita' di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'articolo 2, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno. 3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6

Versione in vigore dal 3 ottobre 1987, non più in vigore dal 24 settembre 2015 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-italiani-operanti-nei-paesi/art-2-bis-sanzioni/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it